

Allegato C

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che:

1) con decreto n. **63** del 25 gennaio 2005 la **REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI** – serv. 8 “**AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI AIA**” ha autorizzato la ditta Di Malo’ snc ora **DI MALO’ SRL** domiciliata in **NOTO (SR) - CONTRADA MIGLIORINA SNC CAP 96017**- Indirizzo PEC dimalosrl@pec.it, codice fiscale **01968520898** (in seguito denominata contraente), all'esercizio delle operazioni di STOCCAGGIO rifiuti, presso l'impianto ubicato in contrada Migliorina nel comune di **NOTO (SR)**;

2) che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dall'ordinanza di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di **EURO 785.552,00 (Euro settecentottantacinquemilacinquecentocinquantadue/00.)**, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3) che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;

4) che è denominato ente garantito: **REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI – serv. 8 “AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI AIA”** - Viale Campania, 36/A -90144 PALERMO pec : dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it;

ciò premesso:
- la società di assicurazioni..... (in seguito denominata società), domiciliata in/la Banca-Agenzia di credito (in seguito denominata società), domiciliata in, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di E (E), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale. La presente polizza ha la durata di anni 1 (UNO) a partire dal

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1

Durata della garanzia

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 1 anno.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2
Delimitazione della garanzia

La società/banca-agenzia di credito, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3
Calcolo del premio

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4
Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società/banca-agenzia di credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca-agenzia di credito rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5
Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6
Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 7

Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla società/banca-agenzia di credito, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8

Il foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.
(2004.6.456)